

nesse gli introiti attuali delle imprese e i prezzi del listino di vendita al quale le industrie carboniere esiteranno la loro produzione.

Il totale di queste due voci è valutato a 1.100 milioni di franchi belgi.

L'Alta Autorità ha deciso di comprendere negli aiuti previsti dal § 25 le sovvenzioni esistenti nel contributo del Governo belga. Esse rispondono infatti all'obiettivo stesso delle disposizioni del § 25 et del § 26, dando temporaneamente alle imprese i mezzi di abbassare i loro prezzi senza minacciare la loro produzione.

D'altra parte, deve essere conservato un certo margine fra le risorse che è necessario prevedere e i bisogni così definiti: questo margine è destinato a tener conto dell'eventualità di nuovi aggiornamenti di listini e della possibilità di mettere in esecuzione, se necessario, le disposizioni previste dal § 26 ai capoversi b) et c).

È in queste condizioni che l'Alta Autorità ha deciso di portare a 1.350 milioni di franchi belgi il totale degli aiuti autorizzati per il carbone belga e di autorizzare, di conseguenza, una sovvenzione massima del Governo belga fino a concorrenza di 765 milioni di franchi belgi in un anno, cioè 475 milioni oltre ai 200 milioni di sovvenzioni convenzionali.

A parte le sovvenzioni convenzionali, il cui versamento seguirà le regole attualmente in vigore, gli aiuti previsti saranno concessi mensilmente alle imprese, per tonnellata venduta in ogni pezzatura, per un importo uguale alle differenze fra il prezzo del listino di conto e il prezzo del listino di vendita; i listini di conto e di vendita sono allegati alla presente lettera.

L'Alta Autorità ha deciso di fissare al 15 marzo 1953 l'inizio delle operazioni d'applicazione del prelievo di perequazione e l'entrata in vigore del nuovo listino applicabile alla vendita del carbone belga.

Di conseguenza, sono le vendite a decorrere da questa data che danno diritto agli aiuti previsti.

Per l'applicazione pratica di queste disposizioni, l'Alta Autorità ha ritenuto potersi adottare la seguente procedura: il Governo belga verserebbe mensilmente alle imprese gli aiuti convenzionali o gli aiuti nuovi così calcolati. Non appena in possesso della specifica e delle basi di calcolo per ogni impresa, l'Alta Autorità provvederà a versare al Governo belga, sul conto che questo indicherà, metà delle somme in questione.

Il prelievo di perequazione è calcolato in modo tale da poter coprire eventualmente i bisogni supplementari già menzionati. Conformemente alle disposizioni dell'art. 52 del Trattato, i fondi così raccolti possono essere trasferiti soltanto nella misura necessaria al loro utilizzo per gli scopi ai quali sono destinati. Tali fondi sono pertanto tenuti in riserva per essere eventualmente impiegati in relazione a un aumento delle sovvenzioni effettivamente versate, che dovranno restare nei limiti della sovvenzioni effettivamente versate, che dovranno restare nei limiti della sovvenzione totale autorizzata dalla presente lettera.

La prego di gradire, ecc.

ALLEGATO ALLA LETTERA DELL'8 MARZO 1953 AL GOVERNO BELGA

A = Listino teorico di conto — B = Listino di vendita

Catégories	Gras				¾ Gras		½ Gras		¼ Gras		Maigres	
	Catégorie A		Catégorie B		A	B	A	B	A	B	A	B
	A	B	A	B								
	<i>frs b.</i>											
Schlamms	378	335	378	335	378	335	369	335	349	330	349	330
Bruts												
0/2	543	515	543	515	543	515	555	515	525	510	525	510
0/5	558	525	558	525	558	525	570	525	540	525	540	525
Mixtes	533	505	533	505	533	505	523	505	490	490	490	490
Lavés												
0/5—0/6	—	—	—	—	—	—	660	660	620	620	620	620
2/5—2/6	—	—	—	—	—	—	708	680	666	645	666	645
0/10	723	710	723	690	725	700	708	680	666	645	666	645
Classés												
5/10—6/12	796	750	796	750	796	750	878	775	846	775	846	775
10/18—10/20	821	770	821	760	871	820	1.023	875	1.131	1.050	1.131	1.050
12/22	—	—	—	—	—	—	—	1.000	1.230	1.210	1.230	1.210
18/30—20/30	871	840	871	820	1.026	1.015	1.261	1.261	1.380	1.380	1.380	1.380
30/50	921	880	921	860	1.126	1.080	1.286	1.286	1.300	1.300	1.300	1.300
50/80	921	880	921	860	1.026	970	1.206	1.206	1.175	1.175	1.175	1.175
80/120	846	820	846	800	—	—	1.076	1.076	1.080	1.080	1.080	1.080
Criblés	846	820	846	800	976	925	1.001	1.001	1.005	1.005	1.005	1.005
Gailleries	—	—	—	—	—	—	1.001	1.001	1.005	1.005	1.005	1.005

Lettera inviata l'8 marzo 1953 dall'Alta Autorità al Governo della Repubblica italiana, relativa alla perequazione.

Signor Presidente,

Il Governo italiano, con lettera del 5 marzo 1953 in risposta alla lettera dell'Alta Autorità datata 5 febbraio, ha fatto conoscere il suo desiderio di assicurare alle miniere del Sulcis il beneficio delle disposizioni dei §§ 25 e 27 della Convenzione, dando il suo accordo a che la parte che esso Governo continuerebbe a prendere a proprio carico nella perdita d'esercizio della Società Carbonifera Sarda, dopo deduzione dell'aiuto ricevuto dall'esterno, venga conside-

rata come la sovvenzione del Governo italiano ai sensi del § 25.

Il Governo italiano ha fatto presente, d'altra parte, che in base alle previsioni per l'esercizio in corso che danno un tonnellaggio lievemente superiore e un prezzo di costo lievemente inferiore a quello dello scorso esercizio, le perdite rispetto a quest'ultimo risulterebbero nel complesso dello stesso ordine di grandezza.

L'Alta Autorità sarebbe d'accordo sulla procedura suggerita dal Governo italiano: essa metterà ogni mese a disposizione di quest'ultimo una somma corrispondente a 1/24 delle perdite dell'ultimo esercizio, con riserva di un definitivo regolamento tra il Governo italiano e la